

Avv. Mariangela Maietta
Via Raffello, 23
81031 Aversa (CE)

Tribunale di Napoli

Sez. lavoro e previdenza

Ricorso ex art.414 cpc

Copia

75/16

la sig.ra Santarpia Ausilia nata il 13.03.1979 a Gragnano, residente in S. Antonio Abate alla Via Motta, 59 C.F. SNTSLA79C53E131H ed elett. te dom.ta in Aversa alla Via Raffello, 23 presso lo studio dell'Avv. Mariangela Maietta (C.F. MTTMNG75C64I234A) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del presente atto che dichiara ai sensi dell'art. 176,

Il comma c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di

fax 081/5037498 o indirizzo di posta elettronica certificata:

avvmariangela.maietta@pcert.postecert.it ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.

68/2005e Legge n. 111/2011

Contro

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del

Ministro (C.F. 80185250588) p.t. dom. ex lege presso l'avvocatura

Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

Nonché

Ufficio scolastico Regionale per la Campania (C.F. 80039860632) Ambito

territoriale di Napoli in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in

legale in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 e dom.to ex lege presso

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, 11

Nonché nei confronti di tutti i docenti già iscritti nelle classi concorsuali

A036 (Pedagogia, filosofia, psicologia e scienze dell'educazione) delle GAE

valide per il triennio 2014_2017 ovvero di tutti quei docenti che verrebbero

scavalcati dall'inserimento in graduatoria del ricorrente

PROCURA
Avv. Mariangela Maietta
con la presente vi conferisco
il più ampio mandato di
rappresentarmi e
difendermi nel presente
procedimento e nei gradi
successivi, nonché nei
conseguenti procedimenti
di esecuzione, con espressa
facoltà di conciliare e con
ogni altra facoltà di legge,
compresa quella di
transigere, esigere, ritirare
titoli e fascicoli. Vi
conferisco mandato di
proporre domande
riconvenzionali e di
chiamare in giudizio ed in
garanzia terzi. Considero
sin d'ora per rato e fermo il
Vostro operato. Eleggo il
mio domicilio presso il
Vostro studio. Autorizzo al
trattamento dei dati
personali

Avv. Mariangela Maietta
per la Santarpia Ausilia
avv. Mariangela Maietta

Premesso che

1. La prof.ssa Santarpia si è laureata in scienze dell'educazione, percorso indirizzo per insegnanti di scuola secondaria superiore, presso l'Università degli studi di Salerno nell'anno accademico 2003
2. La ricorrente da diversi anni esercita la professione di insegnante di Storia e filosofia, psicologia, sociologia, pedagogia e scienze dell'educazione nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso A036 (a cascata A037-storia e filosofia), professione per la quale la ricorrente è abilitata
3. La ricorrente ha lavorato come docente della classe di concorso A036 (a cascata A037)- nella scuola secondaria di secondo grado presso diversi istituti scolastici statali e paritari
4. La ricorrente è stata assunta dal convenuto Ministero per il tramite delle convenute amministrazioni, con plurimi contratti a tempo determinato, come docente della classe di concorso A036(a cascata A037- storia e filosofia)- filosofia, psicologia, sociologia e scienze dell'educazione nella scuola secondaria di secondo grado presso diversi istituti scolastici sia paritari che statali per un totale di circa 6 anni scolastici
5. Nello specifico la ricorrente ha prestato il proprio servizio dal 23.11.2007 al 28.01.2008; dal 16.01.2009 al 20.06.2009; dal 14.09.2009 al 05.03.2010, dal 24.08.2009 al 02.09.2009; dal 27.09.2012 al 13.11.2012; dal 29.01.2013 al 11.06.2013; dal 24.09.2013 al 17.10.2013; dal 24.10.2013 al 08.06.2014; dal

24.01.2015 al 30.06.2015; dal 23.11.2015 al 22.12.2015

6. La docente è in possesso del PAS-denominato Percorso Abilitante Speciale(PAS) conseguito presso l'Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli in data 15.07.2014 con votazione 99/100 valido come titolo abilitante all'insegnamento per la classe di concorso A036(a cascata A037)
7. la Prof.ssa Santarpia ha esercitato le piene funzioni di insegnante per circa 6 anni, maturando un'esperienza didattica che la rendono idonea alla futura immissione in ruolo attraverso le GAE in caso di copertura permanente dei posti vacanti decisa dall'amministrazione scolastica.
8. La ricorrente ha formalmente chiesto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia Napoli con lettera racc.ta a/r del 09.05.2014 (quando all'epoca era ancora in attesa di ultimare il conseguimento del titolo abilitante- PAS) unico modo per poterla presentare atteso che l'invio della domanda di inserimento con modalità telematica indicata dal Miur era esclusa per i candidati aprioristicamnete ritenuti privi dei requisiti e mancanti dei codici identificativi di accesso ;
9. Che da ultimo la ricorrente ha inviato diffida al MIUR e all'Ufficio scolastico provinciale di Napoli al fine di essere inserita in GAE nella provincia di Napoli con lettera racc.ta a/r del 05.01.2016 ma senza alcun esito

IN DIRITTO

1. TFA e PAS sono strumenti abilitativi all'insegnamento disposti

dalla Legge con DM n. 249 del 2010 istituiti successivamente all'abolizione delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento (cd.SISS) abrogate ex art.4 ter del D.L 112/2008 convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.133/2008

2. Con D.M. n.58/ 2013 , l'art.1, sono stati attivati da parte degli atenei e altre istituzioni, corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento -PAS / percorsi abilitanti speciali- per i docenti privi della specifica abilitazione, che abbiano prestato a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie o centri di formazione professionale
3. Con D.M. N.353/2014 sono state costituite per il triennio 2014-2017 in ciascuna istituzione scolastica specifiche graduatorie di circolo e di istituto da utilizzarsi per l'attribuzione delle supplenze.
4. L'art 2 del summenzionato decreto ministeriale ha individuato tre fasce di appartenenza prescrivendo i relativi requisiti di accesso: al comma 1 lettera b) prevede "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli..." e sub3 prosegue: "... diploma rilasciato a seguito dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1, 1-bis, 16 e 16-ter, del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca n.249/2010....."

5. Il decreto MIUR N.235/2014 sull'inserimento e aggiornamento della GAE, tuttavia, non permetteva l'iscrizione dei docenti abilitati tramite PAS o TFA, specificandosi nel decreto che l'inoltro della domanda poteva essere fatta solo telematicamente, tramite codici identificativi riconosciuti solo a coloro che già erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Il DM n.235/2014, pertanto, escludeva dalla possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle GAE tutti coloro che, pure abilitati all'insegnamento, non erano già nelle graduatorie impedendo illegittimamente alla ricorrente, docente abilitato di essere inserito nella terza fascia, o in subordine nella quarta fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento,, con grave lesione del diritto soggettivo del docente Santarpia Ausilia.
6. La L.13.07.2015 n.107 ha escluso dalla regolarizzazione dei precari della scuola i docenti che, pur in possesso del titolo abilitante all'insegnamento conseguito tramite i tirocini Formativi Attivi(cd. TFA) e tramite i Percorsi Abilitativi Speciali(PAS), non sono inseriti nella GAE. Questi insegnanti precari che, come nel caso oggi sub iudice, sono i grandi esclusi dal piano di assunzioni varato con la L.107/2015. Tuttavia si ritiene pacifico non solo che TFA e PAS, che nascono dallo stesso decreto(DM 249/2010), abbiano lo stesso valore abilitante riconosciuto alle SISS, e quindi ai docenti abilitati tramite tali percorsi formativi debba essere riconosciuto il diritto ad iscriversi nelle GAE, ma, conseguentemente, pare inevitabile la loro stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo

indeterminato per effetto della legge appena entrata in vigore.

7. Va detto che nell'ambito del Comparto Scuola Pubblica la legge preveda due modalità per il reclutamento del personale docente: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.
8. Precisamente l'art.399 della L.124 del 1999, che modifica il dlgs n.297 del 1997 stabilisce: "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria.....ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annulamente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401";
9. L'art.1, comma 605, lett.c) della L.296/2006 ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, tale disposizione prevede che: "... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7/4/2004 n.97, convertito con modificazioni dalla Legge n.113 del 4.6.2004 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"
10. Successivamente il MIUR, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS ad iniziare dal biennio 2007/2008(con proroga dei termini utili all'inserimento degli aspiranti nelle suddette graduatorie-art.5 bis L.169/2008);
11. Le Scuole di specializzazione (SISS) sono state abolite nell'anno accademico 2008-2009 e sostituite dai TFA e dai PAS come istituiti dal DM n.249 del 2010(CdS sez.IV, sent. 105/2015)

12. In questo contesto normativo si deve intendere che, fuori dalla lettera della norma, se TFA e PAS hanno sostituito le SISS come titoli abilitanti all'insegnamento, l'art.5-bis della L.169/2008 va interpretato inevitabilmente nel senso che i docenti abilitati in forza di questi ultimi percorsi formativi devono necessariamente essere ammessi nella GAE.

13. Se la norma di cui sopra prevede che l'inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento va riconosciuto a " coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione(SISS), attivati nell'anno accademico 2007 e 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante" fa riferimento a tutti i docenti abilitati all'insegnamento, tramite la frequentazione delle SISS, poi divenute TFA e PAS(per i docenti che avevano almeno tre anni di esperienza professionale all'entrata in vigore della norma). La giurisprudenza ha infatti interpretato in questo senso la normativa ordinando l'ammissione alle GAE provinciali(sia pure con riserva) dei docenti abilitati con gli strumenti che hanno sostituito le SISS(ord.Cds n.5514/2014 e n.1106/2015). Vi è da ultimo anche l'ordinanza n.2530/2015 del 10.06.2015 del Consiglio di stato che ha accolto un'istanza cautelare di ammissione con riserva nelle GAE, sulla base della possibile discriminazione tra PAS e altri titoli abilitanti quali ad es. i diplomi delle scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS).

14. Da ciò si desume la equipollenza giuridica dei titoli abilitanti all'insegnamento (SISS, TFA e PAS) previsti e disciplinati dal

MIUR e pertanto anche a coloro che, come il ricorrente, non erano iscritti nelle GAE provinciali deve essere consentito l'inserimento nella GAE.

15. Non è possibile che una norma di rango secondario il decreto ministeriale riformi in senso negativo la disposizione di una norma di carattere primario(art.5 bis della L.169/2008), con violazione evidente del principio di uguaglianza fissato dall'art.3 della Costituzione.

16. L'entrata in vigore lo scorso 16.07.2015 della L.107/2015, che prevede la regolarizzazione degli insegnanti precari(i vincitori del concorso 2012 e i docenti iscritti nelle GAE provinciali) costituisce un altro elemento sopraggiunto e dirompente, escludendo di fatto dal passaggio in ruolo tutti i docenti abilitati tramite TFA e PAS (art.1 , comma 96: Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale , 4° serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27\12\2006 n.296, e successive modificazioni, esclusivamente

con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dall'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017). Inoltre l'art.1, comma 105, prevede: "A decorrere dal 1 Settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata "

17. La ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR si trova esclusa ad essere inserita nelle GAE e quindi ad essere esclusa dalle assunzioni previste in base alla Riforma Renzi e si trova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

La ricorrente quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante sia sussistente il suo diritto ad essere inserita nelle GAE anche in mancanza di un provvedimento dell'Ufficio scolastico Regionale, che ad oggi è rimasto in un illegittimo silenzio, il ricorrente sarà nuovamente escluso da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari. Un tale esito sarebbe gravemente lesivo dei diritti soggettivi del ricorrente e profondamente ingiusto.

18. Al riguardo va pure menzionato come ai sensi della direttiva 70/99 CE in data 26/11/2014, La Corte di Giustizia europea (cause riunite C-22/13, C -61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13) ha stabilito come anche nell'impiego pubblico scolastico non sia possibile precludere l'inserimento dei docenti nei principali canali di ruolo:" osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi(L.124/99(nei

procedimenti principali che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti". Nello specifico il MIUR non ha preso in considerazione come la prof.ssa Santarpia, non ammessa nelle reclamate GAE, attualmente risiede soltanto nelle graduatorie di istituto. Va detto che le graduatorie di istituto, a differenza di quelle ad esaurimento, permettono la sottoscrizione di soli contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenza breve), al fine di supplire ad esigenze temporanee della pubblica amministrazione

19. che vi è la giurisdizione del giudice ordinario poiché da orientamenti giurisprudenziali unanimi e consolidati le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non sono configurate come procedure concorsuali e quindi non fanno parte della sfera di giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite ord. 16.12.2013 n. 27991; Cass. Sez. UU n. 19595/2012) ma del giudice ordinario. Inoltre l'art. 11 del D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie triennio 2014/2017 stabilisce che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro.

tanto premesso e considerato, l'avv. Mariangela Maietta, nella indicata qualità


CHIEDE

Al sig. Giudice DEL Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e discussione così disporre:

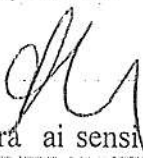
1. Previa disapplicazione degli atti impugnati accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Santarpia Ausilia all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'Ambito territoriale Provinciale di Napoli per la classe concorsuale A036 (a cascata A037) valide per il triennio 2014/2017 e/ o successive poiché la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante a quelli previsti per legge per tale inserimento, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR in forma cartacea con inserimento della sig.ra Santarpia Ausilia nelle suddette GAE con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 o in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale

2. per l'effetto accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ambito territoriale provinciale di Napoli classe di concorso A036(a cascata A037) ordini al MIUR IN persona del suo lrpt nonché all'ufficio scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Napoli, in persona di lrpt di inserire il ricorrente nella graduatoria provinciale ad esaurimento ambito territoriale di Napoli 2014/2017 per la classe di concorso A036(a cascata A037) nella posizione che alla ricorrente sarà assegnata a seguito del punteggio attribuito e di adottare tutti i


provvedimenti consequenziali

3. con vittoria di spese, diritti e onorario da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistario 

In via istruttoria in caso di contestazione, si chiede disporsi informativa sulle
circostanze di fatto indicate nel ricorso, con riserva di indicare informatori, se
necessario anche a seguito del comportamento di controparte. Si chiede ai
sensi degli artt. 210 e/o 213 cpc ordinarsi al MIUR di produrre in giudizio
tutta la documentazione relativa al caso de quo ed ogni altro documento utile
ai fini della decisione del presente giudizio.

avv. Mariangela Maietta 

L'Avv. Mariangela Maietta dichiara ai sensi dell'art. 152 disp. di att. cpc, così
come modificato dall'art. 38 della Legge n. 111 del 2011 che il valore della
prestazione dedotta in giudizio è indeterminato. Dichiarare altresì che vi è
esenzione dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito della
ricorrente non supera l'importo di € 34.585,23 previsto per legge come da
autocertificazione allegata al presente.

Avv. Mariangela Maietta 

**Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai
sensi dell'art. 151 cpc**

Il sottoscritto avv. Mariangela Maietta

Premesso

1. che la ricorrente con il presente ricorso ha chiesto, previo
accertamento del suo diritto, l'inserimento nelle vigenti
graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A036(a

cascata A037) per il triennio 2014-2017;

2. al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ossia a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti GAE per la classe di concorso A036(a cascata A037), sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

ritenuto che


3. la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari sia per l'elevato numero che per impossibilità di identificare i docenti;
4. ai sensi dell'art.150, comma primo, del codice di procedura civile: " Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"
5. che la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso oltre ad essere onerosa per il ricorrente
6. che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative , al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sezione del

Consiglio di Stato 19.02.1999 n.106”:... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio-di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”

7. che l'On.le Giudice adito può ai sensi dell'art.151 cpc autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello dell'invio telematico
8. che la giustizia amministrativa ha disposto varie volte la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del ramo di amministrazione interessato;
9. che il MIUR ha un sito per le vertenze collettive al fine di consentire la pubblicità del ricorso (https://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_1
2;

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore fa istanza affinché l'adito Tribunale voglia autorizzare la notificazione ex art.151 cpc a mezzo telematico, mediante la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del MIUR

avv. Mariangela Maietta



Si allega: copia lettera a/ r di richiesta di inserimento con riserva nelle GAE del 09.05.2014; diffida MIUR del 05.01.2016; certificazione laurea e esami sostenuti ; copia certificazione conseguimento abilitazione PAS del

15.07.2014; autocertificazione servizi svolti; DM 249/2010; D.M.353/2014;
D.M.235/2014; D.M. 58/2013; SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PORDENONE DEL 02.11.2015; GAE 2014/2017 A036; Dichiarazione ex
art.42, comma 11, legge 326/03 e art.37 Legge n.111/2011

Salvis juribus,

Aversa li

Avv. Mariangela Maietta





N. R.G. 75/2016



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro
Deposito in Cancelleria

IL GIUDICE

dott. Luigi RUOPPOLO

Designato per la trattazione della causa;

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415, comma 2 e 416, comma 1 e 2 c.p.c. nel testo modificato dalla l.11/08/1973 n. 533,

Fissa

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 06.07.2016, ore 9,30 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

AUTORIZZA ex art 151 c.p.c. la notificazione del ricorso e presente decreto mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR

Napoli, 13.1.2016

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Luigi Ruoppolo

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Copia 15 GEN 2016
Napoli, 15 GEN 2016
IL CANCELLIERE



